



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALBA**

**SEZIONE A1**

**Si comunica a:**

Avv.

Comunicazione di cancelleria  
**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero:

**- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **PAPPALARDO ANTONIC**

in data : **19/12/2016**

Depositata Sentenza Numero: **415/2016**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:

*Resistente Principale*

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Alba 19/12/2016



IL FUNZIONARIO GIUDICIALE  
*Gennaro Losito*  
Gennaro LOSITO

IL CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALBA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Asti

SENT N. 615/16

DEP IL 19/12/16

R.G N. \_\_\_\_\_

REP N \_\_\_\_\_  
CRON. N. 1993/16

OGGETTO: App. San. Au.

Nella persona del Dr. Antonio Pappalardo  
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa R.G. n. 941/2016

Promossa con ricorso di

CONTRO

**COMUNE BOSSOLASCO**

ex art. 142 c 8 CdS

OGGETTO: opposizione a Verbale Pol Locale n.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente eccepiva carenza di regolare notifica, non operata da messi comunali, e o accertatore, mancata contestazione immediata, omessa segnalazione della postazione di rilevamento.

Costituendosi ( con eccezione di tardività sollevata dal ricorrente) l'Ente opposto tuttavia non dimostrava la apposizione di segnaletica mobile, per cui questo Giudice deve accogliere il ricorso, per equità a spese compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Alba, nella persona del Dott. Pappalardo Antonio, definitivamente decidendo accoglie il ricorso, a spese compensate.

Così deciso in Alba, 05/12/2016

Il Giudice di Pace  
Dott. Antonio Pappalardo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19-12-2016  
IL P. N. V. M. ANTONIO GIUDICE DI PACE  
  
SECRETARIO